



Alla cortese attenzione del  
Presidente della  
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Dott. Stefano BESSEGHINI  
corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano

[protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)

e

Direttore Generale della  
Agenzia per l'Italia Digitale  
Ing. Mario NOBILE  
Viale Liszt 21 - 00144 Roma  
[protocollo@pec.agid.gov.it](mailto:protocollo@pec.agid.gov.it)

Lecce, 9 ottobre 2023

Egregio Presidente,  
Egregio Direttore,

vi scrivo nella mia qualità di direttore generale di ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Custodia dei dati, delle informazioni e dei documenti digitali - [www.anorc.eu](http://www.anorc.eu)) - già iscritta all'elenco dei portatori di interesse presso la Camera dei Deputati e presso il Ministero per lo Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro - una realtà no profit, che dal 2007 mette in comunicazione e canalizza le conoscenze e i bisogni di aziende, enti pubblici, professionisti ed esperti che operano con diversi ruoli nei settori della Digitalizzazione e della Privacy.

Vorrei portare alla Vostra attenzione su quanto recentemente espresso in un comunicato stampa dalla Direzione Mercati relativamente alle modalità di comunicazione per la costituzione in mora del cliente finale previste dal Testo Integrato Morosità Gas e dal Testo Integrato Morosità Elettriche (<https://www.arera.it/it/comunicati/23/230614c.htm>).



Nel comunicato pubblicato il 14 giugno u.s., l’Autorità esprime la propria contrarietà all’utilizzo di Servizi Elettronici di Recapito Certificato (SERC) perché *“con specifico riferimento alla possibilità di fare ricorso ai servizi di recapito certificato ai fini della costituzione in mora del cliente finale, ai sensi della legge di bilancio 2020 (come recepita dal TIMOE e dal TIMG), poiché è richiesta una raccomandata con avviso di ricevimento, o una PEC, è possibile fare ricorso non a ogni servizio di recapito certificato, ma solo a quelli qualificati, in quanto solo questi ultimi, come visto, sono equiparati alla PEC”*.

A parere della scrivente Associazione, questa interpretazione giuridica sulla base delle norme attualmente in vigore e dello stato dell’arte, rischierebbe di esporre il nostro Paese a richiami e sanzioni legate al mancato rispetto del Regolamento 910/2014 - eIDAS.

Pur citando correttamente la normativa di riferimento all’interno del comunicato, infatti, non si comprende come l’Autorità sia giunta alla conclusione di escludere il servizio elettronico di recapito certificato per la costituzione in mora del cliente finale, prendendo una posizione opposta rispetto al principio comunitario di “non discriminazione dei servizi informatici” che permea l’intero Regolamento eIDAS, oltre che essere condivisa dal Regolamento UE 2018/1087 e dalla Direttiva 2001/31/UE sul commercio elettronico.

In Italia, in considerazione della pre-esistenza dei servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC), istituiti con DPR 68/2005, si è tardato molto nella gestione e regolamentazione dei servizi SERC e SERCq: ancora oggi, infatti, mancano regole chiare per l’accreditamento dei fornitori di servizi SERCq e non viene definito in maniera chiara e univoca il valore giuridico e probatorio delle comunicazioni inviate tramite servizi SERC o SERCq.

Il nostro Legislatore si è limitato a garantire l’utilizzabilità dei servizi SERCq nel nostro territorio, introducendo un nuovo comma 1-ter all’art. 1 del D.Lgs. 82/2005 nel quale si prevede che ove la legge consenta l’utilizzo della posta elettronica certificata sia ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37, e 44 del Regolamento eIDAS.

Se la norma, correttamente, riconosce la possibilità di utilizzare un SERCq in tutti i casi in cui sia ammesso l’utilizzo della PEC, non è però corretto (in assenza di una norma in tal senso) che in quegli stessi casi non sia, a prescindere da specifiche esigenze, utilizzabile anche un SERC, soprattutto se si considera che al momento lo stesso servizio PEC è a tutti gli effetti da considerare come un servizio SERC, tanto da essere attesa una migrazione di tutte le soluzioni PEC verso soluzioni di tipo Registered Electronic Mail (REM), così che possa essere garantito il rispetto dei requisiti previsti per il SERCq dal Regolamento eIDAS.



Se è vero che nell'ordinamento italiano ci sono stati interventi normativi che per alcuni aspetti equiparano, dal punto di vista giuridico, la PEC al SERCq, non si riscontrano disposizioni nelle quali il SERC sia dichiarato inutilizzabile rispetto alla PEC.

In ambito comunitario già nel 2014 con l'introduzione del Regolamento eIDAS, che per sua natura è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE (compresa l'Italia), sono stati definiti e regolamentati i servizi c.d. fiduciari, tra i quali rientrano anche quelli di cui si tratta (sia SERC e sia SERCq).

Con riferimento a questi servizi il Regolamento prevede che possano essere liberamente venduti e utilizzati in ogni Stato membro e non possano essere previsti ostacoli alla loro libera circolazione, a meno di specifiche e ben individuate esigenze che il Legislatore è tenuto a valutare e ad indicare espressamente: certamente eventuali limitazioni non possono essere previste con un comunicato stampa!

Va benissimo, quindi, prevedere ex lege nel nostro ordinamento nazionale determinati effetti giuridici come raggiungibili in modo diretto e immediato (in re ipsa) attraverso strumenti o servizi qualificati, ma non ci possono essere discriminazioni per gli altri servizi fiduciari similari non qualificati, i quali – se raggiungono determinati risultati (di integrità, affidabilità, sicurezza) in modo diverso - vanno eventualmente valutati in giudizio da un Giudice di volta in volta, sulla base della loro effettiva capacità di raggiungere con certezza lo scopo per il quale vengono utilizzati.

È ipotizzabile che l'intento interpretativo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sia stato quello di tutelare una verifica di idoneità ex-ante a beneficio dei cittadini, imprese e professionisti, volendo affermare che il Servizio Elettronico di Recapito Certificato (SERC) non rientri tra le modalità di comunicazione per la costituzione in mora del cliente finale previste dal Testo Integrato Morosità Gas e dal Testo Integrato Morosità Elettriche. Pur apprezzando lo sforzo interpretativo dell'Autorità, però, riteniamo che non sia possibile disapplicare - specie se tale disapplicazione viene affidata a un semplice comunicato stampa – il principio di non discriminazione stabilito dal Regolamento 910/2014 – eIDAS.

I servizi SERC, d'altronde, non escludono la possibilità di identificare con certezza il destinatario della comunicazione: difatti, la PEC, che risponde in pieno alla definizione UE di un SERC, è stata ritenuta pienamente idonea a raggiungere gli scopi di tutela del cliente finale.

Dovrebbe essere, quindi, una norma di legge o un regolamento a stabilire i requisiti che una determinata modalità di comunicazione dev'essere in grado di garantire per poter raggiungere il suo scopo e, successivamente, un giudice a valutare se lo strumento prescelto abbia o meno raggiunto tale scopo. Risulta, infatti, evidente che sia preferibile, proprio per evitare tale verifica,



utilizzare uno strumento che sia in grado di raggiungere, per legge, un determinato scopo, ma ciò non deve portare in alcun modo, in assenza di un'espressa indicazione normativa, ad escludere l'utilizzabilità di altri strumenti (potenzialmente in grado di raggiungere lo stesso scopo) per il solo fatto che non siano SERCQ.

Ed in tal senso, il principio di non discriminazione citato, per quanto riguarda i SERC, viene tradotto nell' art. 43 del Reg. 910/2014 - eIDAS: *Ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito certificato non sono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non soddisfano i requisiti del servizio elettronico di recapito certificato qualificato.*

Di certo riteniamo che, considerato il quadro normativo appena richiamato, sarebbe necessario che l'eventuale superamento di tale principio di non discriminazione fosse espresso tramite un provvedimento ufficiale (che richiede le opportune valutazioni e comporta delle conseguenti responsabilità) e non un semplice comunicato stampa.

ANORC si rende assolutamente disponibile a contribuire a un confronto costruttivo e risolutivo su questo tema.

Rispettosamente

Alessandro Selam  
Direttore Generale ANORC